

IL CLIENTE È FALLITO? L'IVA SI RECUPERA SUBITO

È finalmente possibile emettere la nota di variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, a partire dalla data in cui il cliente è assoggettato a una procedura concorsuale.

La novità è contenuta nel c.d. decreto "Sostegni-bis" (devono essere a corto di titoli, si tratta del DL 73/2021, art. 18), e si applica alle **procedure aperte a partire dal 26.05.2021.**



Per essere precisi, il momento di emissione della nota di variazione è individuato nella data della sentenza dichiarativa di fallimento, nella data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nella data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Per le procedure aperte **prima** di tale data valgono le **vecchie regole**, e quindi l'Iva è recuperabile, ma solo al termine delle procedure stesse.

La variazione in diminuzione era già ammessa da qualche anno dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti e dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato.

Per le **procedure individuali** (ad esempio il pignoramento promosso dal creditore) il recupero dell'Iva rimane ancorato alla prova della loro infruttuosità, e quindi **al termine delle stesse.**

Per effetto delle novità, la data utile per l'emissione della nota di variazione **coinciderà finalmente con quella utile per la deducibilità della perdita su crediti.**

Su altri dettagli operativi ci intratterremo in future circolari. Questa buona notizia, invece, ci pareva il caso di condividerla subito.



dott. Christian Penso
c.penso@studiopenso.it



STUDIO PENSO & ASSOCIATI

Se avete trovato utile questo contributo, inviatelo liberamente a chi può essere interessato.

*Per approfondire chiamateci o scrivetecei:
www.studiopenso.it - studio@studiopenso.it - 049 661044*